

Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia e della Dote famiglia previste dall'articolo 6 e dall'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità) emanato con decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2022, n. 75.

Articolo 1 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 75/2022

Articolo 2 modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 75/2022

Articolo 3 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 75/2022

Articolo 4 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 75/2022

Articolo 5 modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 75/2022

Articolo 6 modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 75/2022

Articolo 7 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 75/2022

Articolo 8 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 75/2022

Articolo 9 modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 75/2022

Articolo 10 entrata in vigore

art. 1 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 75/2022

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2022, n. 75 (Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia e della Dote famiglia previste dall'articolo 6 e dall'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità)), le parole: <<conviventi e residenti in regione>> sono soppresse.

art. 2 modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 75/2022

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 75/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del comma 1 è abrogata;

b) alla lettera c) del comma 2, le parole: << fatto salvo il caso della madre di figli a carico di cui al comma 1, lettera e), per la quale l'attestazione ISEE non è richiesta >> sono sostituite dalle seguenti: << fatte salve le eccezioni previste espressamente dall'articolo 6 della legge regionale 22/2021 >>;

c) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

<< 7 bis) titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea emergenza Ucraina.>>.

art. 3 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 75/2022

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 75/2022, è inserito il seguente:

<< 4 bis. In caso di variazione dell'indirizzo di residenza all'interno dello stesso comune, il titolare aggiorna la propria scheda anagrafica. >>.

art. 4 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 75/2022

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 75/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: << a carico dell'Amministrazione regionale >> sono aggiunte le seguenti: << e il titolare e i beneficiari della Carta famiglia possono fruire dei benefici mediante l'esibizione della Carta famiglia; >>;

b) al comma 3, dopo le parole: << il beneficio di volta in volta da attivare >> sono inserite le seguenti: << e le modalità di accesso >>;

c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

<< 4 bis. La Regione pubblica sul proprio sito istituzionale i benefici di volta in volta attivati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a), b), e d) e collabora con i Comuni al fine di assicurare ai cittadini la più ampia informazione. >>.

art. 5 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 75/2022

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 75/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

a) lettera b) del comma 2 è abrogata;

b) il comma 4 è abrogato.

art. 6 modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 75/2022

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 75/2022 è abrogato.

art. 7 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 75/2022

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 75/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la parola << erogato >> è sostituita dalla seguente: << riconosciuto >>;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

<< 2 bis. Sono eventualmente riconosciuti costi indiretti in misura forfettaria, stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale, di cui all'articolo 15, comma 1.

2 ter. I criteri e i parametri per l'individuazione e la valutazione di ammissibilità delle spese per le diverse tipologie di prestazioni e servizi sono definiti dalle linee guida operative approvate con deliberazione della Giunta regionale, di cui all'articolo 15, comma 1. >>.

art. 8 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 75/2022

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 75/2022, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Può accedere alla Dote famiglia il titolare della Carta famiglia in corso di validità e in possesso di un ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a euro 35.000,00, calcolato, qualora ne ricorrano

le condizioni, con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fatte salve le eccezioni previste espressamente dall'articolo 7 della legge regionale 22/2021. Il richiedente non già titolare di Carta Famiglia ne richiede il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda di Dote Famiglia. >>.

b) il comma 2 è abrogato.

art. 9 modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 75/2022

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 75/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: << risorse finanziarie disponibili, >> sono aggiunte le seguenti: << l'eventuale riconoscimento di costi indiretti in misura forfettaria, >>;

b) la lettera b) del comma 3 è abrogata;

c) il comma 5 è abrogato.

art.10 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE